

LXII^a TORNATA

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comitato segreto (Riunione del Senato in) Pag.	2282
Commemorazione (dei senatori Rosadi e Grassi)	2280
Oratori:	
PRESIDENTE	2280
FEDERZONI, <i>ministro dell'interno</i>	2282
Comunicazioni del Presidente del Consiglio (sui mutamenti nel Gabinetto)	2282
Congedi	2277
Disegni di legge (Annuncio di una proposta del senatore Garofalo)	2280
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° lu- glio 1925 al 30 giugno 1926 »	2282
Oratori:	
AMERÒ D'ASTA	2287
CAVIGLIA	2282
GRANDI, <i>relatore</i>	2288
(Presentazione di)	2278, 2288, 2302
Interrogazioni (Annuncio di)	2299
(Risposte scritte ai senatori Pozzo, Bouvier, Lu- signoli, Rebaudengo, Manna)	2303
Messaggi (del Presidente della Corte dei conti)	2278
Relazioni (Presentazione di)	2278, 2287
Ringraziamenti	2277
Uffici (Riunione degli)	2282

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e *interim* per la guerra, e i ministri dell'interno, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni,

ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio e per l'interno.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Baccelli Alfredo di giorni 30, Barbieri di giorni 15, Cannavina di giorni 3, Cornaggia di giorni 15, Da Como di giorni 20, Luiggi di giorni 15, Schanzer di giorni 15, Zuccari di giorni 10, Valvassori-Peroni di giorni 8, Di Brazza di giorni 30, Giusti del Giardino di giorni 14.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pigorini ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Padova, 6 aprile 1925.

« Eccellenza,

« A nome di mia madre e della famiglia tutta porgo all'Eccellenza vostra ed al Senato l'espressione della più profonda gratitudine per il solenne omaggio reso alla memoria del nostro venerato defunto.

« Per altre vie e con altri mezzi noi della

famiglia rimasti ci sforzeremo di continuare l'opera sua in servizio dell'Italia e del Re.

« Dell'Eccellenza vostra

« Dev.mo

« LUCIANO FIGORINI ».

Dalla famiglia del defunto senatore Plutino ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Reggio Calabria, 6 aprile 1925.

« La lettera con la quale l'Eccellenza vostra mi comunicava le condoglianze che il Senato italiano ha manifestato per la scomparsa del mio onorato genitore mi è di sommo conforto nella sventura toccatami e La ringrazio dal profondo del cuore per le gentili espressioni con le quali me le ha volute partecipare.

« Le assicuro che terrò come prezioso ricordo il bollettino che con gentilè pensiero m'ha inviato e che serberò imperitura gratitudine per le parole così vibranti di sentimento con le quali Ella ha voluto ricordare in Senato i meriti dell'estinto.

« La prego Eccellenza accettare i miei sentimenti di riconoscenza e di profonda devozione.

« FABIO PLUTINO ».

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 16 aprile 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di marzo 1925.

« Il Presidente

« PEANO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presen-

tate alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

PELLERANO, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri ed interim della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella Regia marina e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, numero 1909, relativo a richiamo in servizio col grado di Generale d'esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna (158).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso (159).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio (160).

Regolarizzazione dell'indennità parlamentare (171).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1830 sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920 (174).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193, riguardante la convenzione stipulata fra l'amministrazione italiana delle poste e telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera, per la posa, l'attivazione e il mantenimento del nuovo cavo telefonico del Sempione (175).

Conversione in legge di tre decreti-legge in data 13 dicembre 1923, che danno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati re-

lativi al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'antieriore territorio austriaco; agli obblighi della gestione dell'antica amministrazione postale austriaca dell'I. R. amministrazione postale militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che erano state assegnate al cessato Governo d'Austria ed ai fidecommessi (176).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'accordo stipulato a Roma il 1° marzo 1924 tra il Regno d'Italia e il Governo della Repubblica polacca in relazione al prestito sino alla concorrenza di lire italiane 400 milioni che il Governo polacco intende di emettere in Italia garantito dal monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, non che del Regio decreto 15 marzo 1924, n. 362, con il quale il Regio Governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito (177).

Dal ministro della giustizia e degli affari di culto:

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1820, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (146).

Riabilitazione degli invalidi di guerra (173).

Dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (152).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (154).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (153).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (155).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (156).

Stato di previsione della spesa dell'entrata

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (157).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1350, che modifica il periodo di svolgimento della lotteria nazionale che il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'ospedale marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (163).

Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (Prima Cinta) (164).

Approvazione del testo di Convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e Trapani e composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (165).

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 851, portante modificazioni dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino (166).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 852, riguardante provvedimenti a favore dell'industria vinicola (167).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373 che abolisce l'imposta generale sul consumo del vino e del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372 che porta modificazioni alla tassa di consumo sul caffè e alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri (N. 168);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586 riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di Previdenza per la pensione dei sanitari (N. 169);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736 che accorda agevolanze fiscali alle industrie delle marmellate gelatine ed altre conserve di frutta (N. 170);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68 relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 dai salariati degli Enti locali e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di

Previdenza degli impiegati e salariati degli Enti stessi (N. 172).

Dal ministro della marina:

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603 relativo alle pensioni e agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina eliminati dentro il 30 giugno 1922 con alcune varianti ed aggiunte (N. 149);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1942 recante aggiunte e varianti al Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi, e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (N. 150);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960 circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi selezionati (N. 151).

Dal ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707 concernente la determinazione della indennità spettante al Regio Commissario del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 148);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1605 relativo a disposizioni per la ricostruzione e riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico distrutti o danneggiati da terremoti (N. 161);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853 che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova (N. 162).

Dalla Camera dei deputati:

Per la revisione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2769 relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia d'Imperia (N. 147).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 1166 concernente la costi-

tuzione di due legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 71);

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921 e del relativo protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 (N. 113).

Dalla Commissione di finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli interni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 121);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 140);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 154);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 153).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Garofalo ha presentato una proposta di legge.

A norma del regolamento sarà inviata agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Commemorazioni dei senatori Rosadi e Grassi.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli colleghi,

Ancora una volta dobbiamo, nel raccoglimento del nostro dolore, piangere l'immatura scomparsa di un uomo eminente che da poco tempo annoveravamo tra noi.

La Parca inesorabile ha troncato il 4 aprile in Firenze la vita fervida di Giovanni Rosadi, dopo una lunga straziante infermità che gli impedì di prender parte ai nostri lavori. Con commozione rammentiamo che, sfidando le sofferenze fisiche che gli avevano consunto il corpo già sì aitante e robusto, volle veni e a prestar giuramento.

Con la morte di Giovanni Rosadi è venuta a mancare una luminosa figura all'arringo forense, alle patrie lettere, alla vita politica e artistica della Nazione. Spirito versatile e arguto, egli seppe emergere in ognuno dei molti campi in cui esplicò il nobile ingegno e la fervida attività.

Aveva avuto i natali in Lucca il 9 settembre 1862: addottoratosi giovanissimo in Pisa, si dedicò all'avvocatura in Firenze, assurgendo ben presto ad altissima fama di oratore e di penalista. Fu grande avvocato per innata passione, per dottrina, per virtù di parola, ed esercitò la professione con tanta nobiltà da farla veramente assurgere ad un sacerdozio: è dal processo penale, che pur gronda di tante lagrime e di tanto sangue, seppe trarre note profonde di umanità e di bellezza, seppe giungere con la sua parola in fondo ai cuori. Mirabile esempio di disinteresse, difese gratuitamente centinaia di poveri. In tutte le manifestazioni della sua vita, non il bene proprio egli ebbe presente, ma il bene degli altri, fossero i singoli, la società o la Nazione. Egli amò appassionatamente la sua Firenze che desiderò vedere sempre più bella e più florida e per cui combattè, in Consiglio comunale e in Parlamento, memorabili battaglie. E Firenze lo ripagò di pari amore e dal 1900, per sei legislature, lo volle suo rappresentante alla Camera, dove restò fino al 1924, ritirandosi allora spontaneamente dalla lotta politica per tanti anni nobilmente combattuta e ottenendo, in riconoscimento dei suoi meriti, la nomina a senatore, il 18 settembre scorso.

Fu assiduo ai lavori della Camera e parlò spesso, dando nuova prova del suo valore di forte ed equilibrato oratore. Ebbe ognora una visione lucida e pacata degli avvenimenti politici e lo spirito teso verso i supremi destini della Nazione che, anche nei momenti più oscuri, guardò con fede sicura.

La sua indiscussa competenza in materia di arte e di coltura lo fece chiamare alla carica di sottosegretario alla pubblica istruzione nei due Ministeri Salandra, dal marzo 1914 al giugno 1916, e poi all'antichità e belle arti, dal 1920 al 1922. Il suo animo italianissimo si rivelò anche in tali occasioni: era suo titolo di gloria aver partecipato al Gabinetto che aveva voluto la guerra redentrice e, come la

sua attività si esplicò a sostenere l'assistenza civile e a cooperare alla difesa delle opere d'arte contro i pericoli bellici, così la sua parola d'incitamento, di conforto e di speranza risuonò nelle trincee insanguinate a rincorare gli spiriti, a portare ai soldati valorosi il saluto e il plauso della Patria. All'amministrazione delle antichità e belle arti portò il suo entusiasmo di umanista e di amatore dell'arte e molte belle cose operò e di altre, che non potè compiere per le vicende parlamentari, lasciò fervide iniziative: soprattutto per la tutela dei diritti d'autore, per la difesa del patrimonio artistico nazionale, per la rivendicazione della fama di eletti artisti ingiustamente obliati. Gesto di gentilezza, che vale da solo a dirci la nobiltà del suo animo, quello da lui compiuto allorchè, ad onorare la memoria del Beato Angelico, volle che ardesse in perpetuo sulla tomba del grande pittore, nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, una lampada quattrocentesca col giglio fiorentino.

Il vivido ingegno di lui non si limitò ai campi già ardui del foro, della politica, delle belle arti, ma lo spinse anche a lasciare orma più duratura in opere letterarie che attestano le sue nobili virtù di prosatore puro e garbato, il suo animo profondamente cristiano, il suo gusto squisito: egli scrisse anche, con successo, notevoli lavori drammatici.

Giovanni Rosadi fu una mente eletta, ma fu anche e soprattutto un nobilissimo cuore: predilesse tutto ciò che v'è nella vita di buono e di bello, e fu esempio costante di dignità e di elevatezza morale. La Patria, che egli idolatrava, ne piange amaramente l'imatura perdita. Alla sua memoria, che resterà perenne nei nostri cuori, inviamo un mesto reverente saluto; alla famiglia desolata, alla città nativa, ed a Firenze vadano le profonde condoglianze del Senato. (*Benissimo*).

Un altro lutto dolorosissimo ha colpito il Senato per la morte, improvvisamente avvenuta ieri in Roma, del prof. Giovanni Battista Grassi, che era senatore fin dal 3 giugno 1908.

Non è dato a me rievocare qui la luminosa figura del nostro amato collega, naturalista eminente, che con le sue geniali ricerche e scoperte ha onorato altamente la scienza italiana e tanto bene ha fatto all'umanità, perchè nella

sua modestia, pari al suo alto valore ed alla sua bontà, Egli ha espresso il desiderio di non essere qui commemorato. Noi dobbiamo quindi inchinarci dinanzi alla sua volontà, col cuore pieno di dolore per la sua dipartita, che è lutto grave per la scienza e per l'Italia, limitandoci a mandare un mesto e reverente pensiero alla memoria di Lui e la espressione del nostro profondo cordoglio alla desolata famiglia. (*Benissimo*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si associa con animo reverente alle parole che sono state degnamente qui dette in commemorazione dei due uomini così illustri. Il Governo rievoca gli altissimi servigi da loro resi alla patria ed alla cultura e consente nelle proposte che sono state fatte per onorarne la memoria. (*Bene*).

Comunicazione del Presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, interim per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, interim per la guerra*. Mi onoro annunciare al Senato che S. M. il Re con decreti del 4 aprile scorso, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di ministro segretario di Stato per la guerra, dall'onorevole generale Antonino Di Giorgio, deputato al Parlamento, ed ha dato a me l'incarico di reggere, per *interim*, il Ministero stesso.

Con decreto poi del 4 corrente mese, la Maestà Sua ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sotto segretario di Stato della guerra dal generale di divisione Ambrogio Clerici ed ha nominato, in sua vece, il generale di brigata Ugo Cavallero.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, per ragioni di pubblico servizio, il ministro della giustizia si è dovuto allontanare da Roma e dovrà rimanere assente tutta la settimana.

Ove la discussione sul bilancio della guerra dovesse terminare oggi, domani, invece del bilancio della giustizia si potrebbe discutere il bilancio degli interni. Poiché, però, i colleghi che non sono presenti alla seduta non sarebbero informati in tempo di questa inversione dell'ordine del giorno, propongo che la discussione del bilancio dell'interno cominci dopodomani, e che domani alle ore 15 siano convocati gli Uffici ed alle ore 16 il Senato si riunisca in Comitato segreto per l'approvazione del proprio bilancio interno.

Se non ci sono obiezioni, resta così stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (N. 154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. *Stampato* N. 154).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVIGLIA. Onorevoli colleghi, il problema militare si compone di alcune parti, le quali debbono essere studiate armonicamente perché dal loro complesso sia assicurata la difesa della nazione.

Oggi, poiché si presenta al nostro esame il primo progetto di bilancio preventivo militare per l'anno 1925-26, io prego il Senato di accordarmi il consenso di esprimere le mie idee sopra gli ordinamenti militari nostri, sia nel

loro complesso, sia nelle funzioni delle varie parti.

Io farò astrazione, in questo mio discorso, dalla mobilitazione civile della nazione per la guerra, o mobilitazione industriale, come si vuol chiamare, perchè questa fa parte a sé. Io mi limiterò a parlare degli ordinamenti dell'esercito, della marina e dell'aviazione.

Vorrei fare anche astrazione dalla politica estera; ma mi è pur necessario accennarvi, perchè è sempre la politica che determina i limiti del problema militare.

Orbene, non so, ed è giusto che non lo sappia, se il Governo abbia un programma di politica estera nè quale esso sia. Però la situazione dell'Europa, quale è uscita dalla grande guerra, e quella dell'Italia nel Mediterraneo sono così palesi e tali che basta accennarle perchè il problema della difesa nazionale risulti, inquadrato, come in una cornice.

La situazione attuale dell'Europa, quale è uscita dalla grande guerra, a mio parere è simile a quella in cui si trovava il Mediterraneo subito dopo la seconda guerra punica. Roma, vinta la potenza di Cartagine, assicurò la sua egemonia nel Mediterraneo occidentale, e tosto rivolse la sua attenzione verso le potenze del bacino orientale, verso cioè le potenze ellenistiche, che con piena autonomia si contendevano il predominio nell'Oriente. Da quel momento la loro autonomia cominciò a declinare.

Oggigiorno quali sono le potenze in Europa che hanno piena autonomia nella politica estera? Non ne vedo che una sola, e credo che l'egemonia di questa potenza durerà sino a che la Germania e la Russia non saranno risorte; se essa le lascerà risorgere, il che sarà deciso presumibilmente nel giro di un ventennio.

Inoltre la stessa Potenza, per mezzo della sistemazione dei debiti di guerra e delle riparazioni di guerra, si è assicurata anche l'egemonia economica dell'Europa.

Noi abbiamo contribuito a creare questa macchina nell'ultima guerra; non ci deve sorprendere se essa funzionerà, ma, esaminando il fatto freddamente, dobbiamo trarne la nostra linea di condotta per l'avvenire.

Dobbiamo anche constatare che l'Italia, data la sua situazione nel Mediterraneo, non può compiere la sua organizzazione per la guerra, né vivere durante la guerra, se non ha il con-

senso della Potenza la quale tiene nelle sue mani le vie di rifornimento delle materie prime che a noi mancano.

E questa situazione non è nuova; dura da quando l'Italia si è costituita in nazione. Essa ha sempre influenzato il nostro problema militare, nè possiamo evitare che lo influenzi anche attualmente.

Il cambiamento della politica interna non ha potuto cambiare questa situazione di cose; però il Governo attuale ha l'autorità e la forza di volontà, che non potevano avere i governi passati, per cui esso può proporre il problema di assicurare con gli ordinamenti militari l'incolumità della patria; non solo, ma anche di avere una organizzazione che possa inquadrare tutte le forze giovani della Nazione rapidamente mobilizzabili, in modo da poter pesare sulla bilancia delle alleanze al momento opportuno, affinché non ci accada di essere colti impreparati come nel 1914 e 1915, allorché non avemmo la scelta dei patti coi nostri alleati.

In questi limiti dunque esprimerò le mie idee circa l'organizzazione dell'esercito, della marina e dell'aviazione.

Esercito. — In un primo ordine d'idee noi possiamo ammettere come la nostra frontiera oggi giorno sia così forte, che (se gli Italiani vorranno difenderla e supponendo la Svizzera invulnerabile) nessuna coalizione di potenze militari potrà superarla. Però il pericolo maggiore di una invasione può venire, come nel passato, specialmente da quella parte, perciò ad essa debbono esser rivolte le nostre prime cure.

In un secondo ordine d'idee noi possiamo affermare che in una futura guerra, assai più che nel passato, ogni belligerante cercherà di avere un vantaggio di tempo nella mobilitazione di fronte al suo nemico, in modo da poter sorprenderlo prima che sia pronto a difendersi. Cercherà, dico, di trar profitto dalla guerra di movimento di quel primo periodo, per averne i maggiori vantaggi prima che la guerra sia immobilizzata sopra lunghe linee di difesa, come accadde nell'ultima guerra.

Ad esempio, i nostri possibili nemici potranno cercare di superare l'ostacolo delle Alpi prima che gli Italiani siano pronti a difenderle. Ne consegue per noi il dovere di preparare la nostra zona di frontiera e di dislocarvi fin dal

tempo di pace le forze necessarie per accorrere ad occupare le linee di posizioni che vogliamo difendere, e sulle quali vogliamo stabilizzare la guerra fin dal principio.

In un terzo ordine d'idee bisogna ammettere questo assioma: bisogna avere unità solide, e per questo è necessario che gli ufficiali e le truppe abbiano delle qualità morali eccezionali. Gli ufficiali soprattutto, perchè debbono infonderle nelle loro truppe. Invece oggi si va diffondendo l'idea che sia necessario dare agli ufficiali una grande cultura. È certamente necessario che abbiano una buona cultura, tanto meglio se hanno una vasta cultura, ma non è qualità essenziale non è ad ogni modo la qualità più difficile ad ottenersi; occorre la forza di volontà, la forza d'animo, la tenacia, l'imperio sul proprio sistema nervoso in modo da poter resistere lungamente a tutti gli elementi deprimenti che il nemico e la natura possono concentrare su di essi improvvisamente e per lungo tempo, e dopo ciò avere la forza di riordinarsi, manovrare e combattere.

Questi, a mio modo di vedere, sono i tre principii sui quali dobbiamo basare il nostro ordinamento. Adunque a noi occorrerà un certo numero di divisioni di frontiera organizzate per operare in montagna. Queste divisioni debbono essere e rapidamente mobilizzabili, e facilmente duplicabili e triplicabili in meno di 10 giorni. Tutte le altre divisioni abbiamo tempo di mobilizzarle con tranquillità e sicurezza. Nè dobbiamo avere soverchie preoccupazioni per le coste in quelle prime settimane della mobilitazione.

Non è possibile alle flotte di compiere delle grandi operazioni militari sulle coste in quei primi giorni; piccole operazioni di navi isolate, come attacchi di opere d'arte, attacchi di piccoli porti, piccoli sbarchi, si possono eseguire anche da parte nostra, ma non hanno grande importanza: intendo dire che uno sbarco strategico di un corpo di armata almeno non può essere fatto nei primi giorni, a meno che gli Italiani non siano ciechi, sordi, muti ed ammalati di atassia locomotrice. Lo sbarco di un corpo di armata ha bisogno di almeno 60 o 70 piroscafi, per raccogliere e preparare i quali è necessario del tempo, ed è operazione che non può riuscire inosservata. Inoltre occorrono preparazioni preliminari per mare e per aria per assicurarsene il dominio. Insomma nelle prime set-

timane di mobilitazione, se saremo vigili, non vi sarà da temere alcuno sbarco sulle coste, e quindi vi sarà tempo a mobilitare le nostre divisioni della penisola con tranquillità.

Sulle idee che sono venute esprimendo bisognerebbe impostare il nostro ordinamento dell'esercito; dobbiamo cioè avere un ordinamento che risponda alle esigenze dell'Italia; alle sue condizioni politiche ed economiche, come pure alle sue condizioni strategiche; non deve essere un ordinamento militare generico che possa servire a qualsiasi nazione, bensì unicamente all'Italia, e deve essere adattato alle circostanze reali alle quali io ho accennato.

Dobbiamo stabilire un ordinamento, il quale ci permetta di mobilitare una grande quantità di solide unità elementari, e di solide unità strategiche e tattiche. Ora, di tutti gli ordinamenti che sono stati fino ad ora messi alla prova quello che veramente ha dato i migliori risultati per la riproduzione delle unità è l'ordinamento tedesco dell'anteguerra. Con delle unità solide esso ha riprodotto rapidamente quattro, cinque volte se stesso, formando sempre unità altrettanto solide quasi come le prime; è l'ordinamento che dà il massimo rendimento a parità di spesa. Noi possiamo ridurlo proporzionandolo alle nostre condizioni economiche ed alle nostre condizioni politiche e geografiche, ma esso può servirci come modello.

Debbo ora entrare in altro campo. Oggi-giorno le scienze fisiche e chimiche strappano dei segreti alla natura; di cui si impossessano le industrie, e li applicano alla guerra. Uno di questi segreti, conosciuto da uno scienziato e comunicato ad un industriale, e da esso ad un condottiero può servire a costituire un intero sistema tattico insospettato agli altri, col quale si può sorprendere poi il nemico in una vittoria decisiva; è necessario essere preparati anche a questo, e, se è possibile, preparare qualche analoga sorpresa anche noi. Potrei suggerire un'idea che potrebbe servire come esempio. Se potesse interessare l'onorevole Ministro della guerra, potrei esporla in un colloquio privato.

Vorrei pure permettermi un consiglio. In genere gli ufficiali di stato maggiore ed i generali provenienti dallo stato maggiore, che si sono occupati con amore dell'organica militare, hanno ognuno *in pectore* un ordinamento che

ritengono il migliore; ed in buona fede, perchè basta dare una maggiore importanza ad una serie di fattori anzichè ad un'altra, perchè ne nascano altrettanti diversi ordinamenti. Però i veri competenti in fatto di organica sono rari, e gli ordinamenti dei dilettanti non hanno nessun valore. È bene perciò che gli uomini politici non si lascino distrarre da simili progetti di ordinamento.

Marina. — Ed ora passo a parlare della marina. Nei mari europei, e specialmente nel Mediterraneo, e più specialmente ancora nei mari italiani, le flotte hanno perduto la loro libertà di manovra. I sommergibili e gli idroplani allontanano le flotte dai loro obiettivi costieri e le costringono a stare al largo ed in continuo e rapido movimento. Perciò, tenuto conto dei vantaggi che gli idroplani e sommergibili offrono alla difesa, sarebbe deplorabile se non riuscissimo ad organizzare un servizio di idroplani e di sommergibili tale da impedire l'ingresso di qualsiasi flotta nemica nei nostri mari. Perciò è necessario che la marina abbia in pace ed in guerra gli idroplani occorrenti per tutti i suoi servizi di guerra. E non bisogna prendere una mezza misura, poichè si tratta di un solo servizio, di un solo compito, di una sola responsabilità; non può essere affidato a due enti differenti. Non bisogna dimenticare che cosa vuol dire in guerra unità di comando e di responsabilità per un solo compito.

Oltre i sommergibili e gli idroplani è necessario dare alla marina delle navi di superficie, rapide e leggere, come incrociatori, caccia-torpediniere e torpediniere. Invece credo che nell'attuale momento politico-militare non siano tanto necessarie alla marina italiana le navi da battaglia, perchè nei nostri mari esse non hanno libertà di manovra, diventano una costante preoccupazione, e per proteggerle dobbiamo distogliere dalla lotta altre nostre forze.

Forse le navi da battaglia possono essere ancora necessarie alle potenze oceaniche, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, perchè hanno da difendere grandi interessi politici ed economici in paesi lontani, negli oceani dove le flotte hanno piena libertà di manovra. Ma possiamo affermare che nel momento attuale le navi da battaglia se sono necessarie per una politica oceanica, sono fuori della nostra portata utile. Sotto

il punto di vista morale sono lieto di vedere nella nostra marina una tendenza verso le navi da battaglia, perchè essa indica il desiderio di lotta, di manovra, di dominio del mare, mentre ho meno simpatia per una tendenza nuova nella nostra marina, quella di volersi interrare, di voler difendere le coste da terra anzichè dal mare, mediante le batterie e i treni blindati. Sono organi bellici questi che l'esercito tende ad abbandonare e che ad ogni modo sono completamente inutili nel raggio d'azione dello schieramento strategico dell'esercito. Faccio voti, che non siano costruite nella Liguria occidentale delle batterie, le quali non farebbero altro che aumentare le spese senza pratico risultato.

Insisto invece nell'affermare la necessità di dare gli idroplani alla nostra marina in pace ed in guerra. Di due marine, che a parità di tutte le condizioni una abbia i suoi idroplani, e l'altra debba attenderli da un'altra amministrazione, vincerà la prima.

Sono partiti da Bocca d'Arno degli idroplani destinati alla Spagna, che con dieci o dodici ore di volo continuo hanno raggiunto Melilla nel Marocco. Se la nostra marina fosse dotata di simili idroplani, ed anche migliori, essa potrebbe sorvegliare tutto il Mediterraneo, ed allora s'incamminerebbe senza esitazione per quella strada sulla quale soltanto si potrà trovare l'autonomia politica per le future generazioni italiane.

Aviazione. — La fantasia non ha limiti nell'attribuire all'aviazione un'immensa potenza. I velivoli portano a grandissima distanza la devastazione e il terrore sulle capitali nemiche e sulle grandi città industriali e commerciali, con i gas asfissianti ed i liquidi incendiari. In pochi giorni, se non in poche ore, la guerra è finita. Allo stato attuale delle cose io debbo mettere dei limiti alla fantasia. In seguito chi vivrà vedrà. I bombardamenti di pochi aereo-
plani hanno pochissima importanza, per cui bisogna esaminare il valore dei bombardamenti di grande stile. Una grande operazione di aereo-
plani è sempre aleatoria nel tempo. Non si può stabilire a data fissa un'operazione militare aviatoria.

Per quanto riguarda l'Italia, le Alpi sono un tale ostacolo che per potere eseguire un'operazione di stile, attraverso ad esse è necessario una lunga serie di giorni favorevoli per

prepararla ed eseguirla. E ad ogni modo gli areoplani che debbono mettersi in condizioni di superare due volte le Alpi, una volta per venire e l'altra per ritornare, vengono a trovarsi in una condizione di inferiorità nel combattimento aereo; rispetto agli areoplani della difesa accorrenti da ogni parte, freschi, meglio armati e più manovrieri, avvisati dalle linee di sorveglianza aerea esistenti sulle Alpi.

Amnesso pure che l'attaccante riesca ad effettuare il bombardamento, difficilmente potrà poi sottrarsi all'azione degli aeroplani della difesa, quando si tratterà di ripassare le Alpi. Ora basta una buona lezione perchè l'operazione non si ripeta più.

Il binomio macchina-uomo è assai più sensibile al pericolo che l'uomo solo. Il motore sente la paura attraverso le dita del meccanico, si arresta e diventa un *alibi*. Gli aviatori di grande cuore non si lasceranno arrestare da nessun sentimento, ma l'operazione di stile fallirà. Più facili invece saranno i bombardamenti lungo le coste, specialmente fatti dagli idroplani e particolarmente di notte. Ma se noi esaminiamo le condizioni dell'Italia dal punto di vista geografico e le condizioni politiche e industriali dei paesi che la circondano, vedremo che tale attacco è temibile soltanto da una parte e precisamente su pochi porti, i quali, data la loro posizione fra alture, non è difficile siano adeguatamente protetti.

Riassumendo, ritengo che in una nostra guerra terrestre difensiva l'aviazione nemica possa farci pochi danni; comunque non potrà far mai dei danni che non siano riparabili. Così pure credo che in una guerra offensiva terrestre dell'Italia la nostra aviazione analogamente non possa dare grandi risultati, salvo in un caso che non enuncio.

Per quanto riguarda invece la guerra navale, credo che la idro-aviazione possa dare grandi risultati e risultati anche decisivi. Le flotte sono bersagli isolati nel mare, che non possono sottrarsi al bombardamento e, anche se non vengono affondate, esse escono dal bombardamento assai gravemente danneggiate, così che debbono ritirarsi nei porti. Se poi la loro opera fosse combinata con quella dei sommergibili e delle navi leggere di superficie, l'azione complessiva può riuscire anche decisiva. Perciò è necessario che tutti questi

mezzi siano in pace ed in guerra nelle mani della Marina.

Ciò che a noi importa prima di tutto si è di procurarci una forte industria aviatoria, capace di tener testa alle industrie concorrenti, e di produrre un gran numero di apparecchi, uguali, per lo meno, ai migliori apparecchi esistenti nel mondo. Un paese che non ha una forte industria aviatoria non può resistere a lungo in guerra aerea.

Il secondo nostro compito deve mirare a procurare all'Italia un grande numero di piloti aviatori, ma soprattutto, di aviatori da combattimento aereo, che sono quelli che più difficilmente si possono trovare, e di combattenti di volo. I piloti da bombardamento si possono trovare con facilità relativamente maggiore; li può provvedere l'aviazione civile. Per poter raggiungere questi due scopi è necessario ridurre quanto più è possibile le spese morte, e dedicare la maggior parte delle somme disponibili alle parti vive.

Ed ora non mi resta che ringraziare il Senato di avermi consentito di esprimere queste mie idee. Evidentemente in quanto io ho detto non vi è nessuna ragione politica; dichiaro subito che darò il mio voto a tutti i bilanci militari. Ma le mie idee serviranno a qualche cosa? Io rispondo a questa mia domanda con alcune righe da me scritte tre anni or sono, che il Senato vorrà consentirmi di leggere.

Adunque scrivevo: « La gioventù italiana, che ho ammirata sul Carso e sul Piave, quand'era organizzata militarmente, ora segue varie strade con tutte le qualità e con tutti i difetti degli Italiani del Rinascimento. Animata da idee generose, è spesso attratta da bagliori di orpello, sempre mossa da passioni e da sentimenti che rivelano uno strano miscuglio di due diverse morali, quella dei padroni e quella dei servi, morale latina e morale bolscevica, risultante da primitivi incroci di razze, da influenze storiche antiche e recenti, dalla disciplina di guerra e da lieviti di rivolta. Nel momento ora attraversato vi sono due germi: quello della salvezza e quello della rovina. Nel 1500 prevalse il secondo e fu la rovina. Oggi speriamo che prevalga la morale latina che vuol dire disciplina, obbedienza alla legge e non all'individuo; abnegazione e sacrificio per la nazione e non per il solo partito, di-

sprezzo per l'utile immediato e personale. Se questa morale non prevarrà, nessun ordinamento militare sarà valido ».

Ora ho qualche speranza che prevalga la morale latina. Se prevarrà, le mie idee potranno servire quale direttiva per i futuri ordinamenti militari che debbono portare il nostro Paese ai suoi alti destini. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Dallolio Alberto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALBERTO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2323, che approva la Convenzione 27 settembre 1924 fra la provincia, il comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'onorevole senatore marchese Giuseppe Tanari ed il ministro dell'economia nazionale per la costruzione degli edifici per gli istituti scientifici e scolastici del Regio istituto agrario di Bologna ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Dallolio Alberto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio della guerra.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Farò alcune brevi osservazioni al discorso del senatore Caviglia. Concorro perfettamente con lui nel ritenere che le coste non si possono difendere naturalmente con una serie di batterie, come si difendevano anticamente con le torri lungo il litorale. Evidentemente la difesa delle coste deve essere fatta specialmente dalla marina, mentre con le batterie e le fortificazioni devono essere fatte le difese dei siti di rifugio o di riparazione dei navigli, o di quelli importantissimi per altre ragioni, come ad esempio per popolazione.

Ma il ridurre la marina a sommergibili, tor-

pediniere e idrovolanti, come accennava l'onorevole generale Caviglia, mi pare che sia un errore, e che si tenda ad un eccesso al quale non bisogna andare. Se noi esaminiamo l'ultima grande guerra, vediamo che parecchie cose si sono svolte in modo che ad esse non sarebbe bastata una marina come quella auspicata dal senatore Caviglia. Prima di tutto il senatore Caviglia dice: « Difendiamo le Alpi! Prepariamo le grosse divisioni che si possono raddoppiare, triplicare, ecc. rapidamente ».

Giustissimo. Ma quale ragione vi è perchè lo stesso non si possa fare, qualora sia in previsione la guerra tra due Stati, per preparare un'armata d'invasione dal mare?

Io non la vedo! Evidentemente, quando uno Stato sa che presso a poco si dovrà svolgere una guerra con un altro Stato, se a lui conviene di fare un'invasione dal lato del mare, preparerà la sua armata in tempo di pace. È quella stessa preparazione che il senatore Caviglia ha detto che si deve fare per l'esercito per la difesa delle Alpi.

Per conseguenza questo armamento dovrà essere pronto in pochi giorni: e dovranno essere pronti anche i trasporti.

Ora si dice che noi ci difendiamo coi sommergibili e con gli idrovolanti: ma noi abbiamo un esempio nell'ultima guerra nella Germania; quando la Germania era nel suo massimo sviluppo di sommergibili, i quali avevano imparato come dovevano svolgere la loro azione, abbiamo visto arrivare milioni di soldati dall'America con dei grandi convogli, cosa che certamente non era tanto facile. I sommergibili germanici che allora avevano una relativa padronanza del mare, non sono stati sufficienti ad impedire il viaggio di questi convogli...

CAVIGLIA. Nell'Oceano, però!

AMERO D'ASTE... che arrivarono a destinazione.

Ma giustamente osserva l'on. Caviglia: guardate che noi dipendiamo dall'estero per molti rifornimenti.

Noi abbiamo bisogno della padronanza del mare e questa padronanza del mare i sommergibili e gli idrovolanti soli non possono darla. Guardate un poco che cosa hanno fatto gli incrociatori tedeschi durante la guerra e

quale danno hanno portato al commercio e alla marina mercantile alleata!

In complesso io credo che siano necessari per lo meno degli incrociatori, i quali possono andare a distanza ed impedire che venga interrotto il traffico.

CAVIGLIA. Sono perfettamente d'accordo e l'ho detto!

AMERO D'ASTE. Quindi io vorrei che non si avessero delle idee troppo ristrette; io lascerei che la marina fosse diretta dai marinai. Ammetto che si parta da un concetto di difesa in generale, ma non vorrei che si arrivasse ad un concetto di difesa per il quale viene a comandare la marina chi non può per esperienza avere le cognizioni necessarie per darle un indirizzo. Ragione per cui, concordando in massima nel concetto generale della difesa e ammettendo che si debbano provvedere sommergibili e idrovolanti e anche, aggiungo io, delle torpediniere e dei Mas per la difesa ravvicinata delle coste, cioè del naviglio piuttosto piccolo, ritengo anche che sia necessario un naviglio piuttosto grande che abbia una certa autonomia: navi di difesa che possano combattere anche ad una certa distanza. Quindi io mi auguro che si lasci l'indirizzo della marina a chi è capace di darlo.

Noi possiamo, è vero, combinare la difesa dello Stato, possiamo dire come difenderemo le coste e possiamo stabilire quello che difenderà la marina e quello che farà l'esercito, ma non dobbiamo arrivare a quel tale Ministero unico o comando unico che non so come farà in tempo di guerra (e anche io credo in tempo di pace) a dare tutte le disposizioni opportune. Lasciamo che la marina sia diretta da chi la conosce e da chi ha la pratica, la capacità e l'esperienza necessaria.

Nel resto io sono pienamente d'accordo col senatore Caviglia: conviene avere sommergibili e torpediniere per la difesa ravvicinata, perchè, combinati con le batterie dell'esercito, debbono contribuire alla difesa delle coste. Ma è necessario anche avere degli incrociatori che ci possano proteggere contro il blocco. Detto questo io non ho altre osservazioni da fare. (*Approvazioni*).

GRANDI, *relatore della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *relatore*. Gli oratori che in questa discussione hanno preso la parola hanno svolto argomenti relativi all'ordinamento della difesa dello Stato e che non riferendosi esclusivamente al bilancio 1925-26, mi consigliano a non entrare nel vivo della discussione, discussione che si farà in altra sede ed in momento assai più opportuno.

Nella relazione della Commissione di finanze che io ebbi l'onore di presentare al Senato sullo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 ebbi ad esporre l'idea che il ministro della difesa nazionale debba essere il Presidente del Consiglio lasciando che le tre grandi branche dell'ordinamento militare, esercito, marina, aviazione, abbiano a capo rispettivamente un ministro o un sottosegretario di Stato.

Se non erro mi pare che il Governo si sia messo su questa via, aggiungendovi il saggio provvedimento della istituzione di un capo di stato maggiore generale che abbia altresì il compito di coordinare l'azione di tutte le forze militari dello Stato.

E se così è io non mi posso che vivamente felicitare con l'onorevole Presidente del Consiglio della cui perspicacia, attività, energia, esercito, marina, aviazione troveranno la loro felice sistemazione.

E non solo come senatore, ma come vecchio soldato credo d'interpretare il pensiero di tutti i componenti l'esercito, la marina, l'aviazione nel porgere all'onor. Mussolini i dovuti ringraziamenti ed i più fervidi auguri. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, interim per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, interim per la guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul bilancio della guerra.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4,120,200 »
2	Ministero e Stato maggiore centrale - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	6,866,100 »
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione.	866,000 »
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	95,000 »
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e dello Stato maggiore centrale	281,000 »
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione centrale	231,500 »
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	30,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
9	Sussidi al personale in attività di servizio	247,800 »
10	Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio ed alle loro famiglie	650,000 »
11	Spese casuali	90,000 »
12	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra.	275,000 »
13	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	360,000 »
		14,112,600 »

<i>Debito vitalizio.</i>		
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	120,000,000 »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti, n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria)	450,000 »
16	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	457,500 »
		120,907,500 »
<i>Spese per l'esercito</i> <i>escluse quelle per i carabinieri Reali.</i>		
17	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	231,299,600 »
18	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti	112,803,400 »
19	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito	64,418,000 »
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli iscritti, indennità e spese di viaggio per le visite e per l'arruolamento, spese per la leva all'estero	3,645,200 »
21	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario	10,715,100 »
22	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	39,022,700 »
23	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati	47,476,500 »
<i>Da riportarsi.</i>		509,380,500 »

	<i>Riparto</i>	509,380,500 »
24	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e i militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	3,128,000 »
25	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe e i servizi; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera	13,034,500 »
26	Premi di operosità e di rendimento al personale delle amministrazioni dello Stato per servizi prestati nelle amministrazioni militari dipendenti	550,000 »
27	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari	20,073,600 »
28	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; illuminazione e riscaldamento dei locali; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	7,857,400 »
29	Istituto geografico militare — Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	2,479,000 »
30	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina, di mobili per caserme, di armi, carreggio e biciclette; illuminazione, pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musiche, musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di meaglia alle bandiere	25,363,000 »
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimen-	
	<i>Da riportarsi</i>	581,866,000 »

	<i>Riporto</i>	581,866,000 »
	tali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali.	1,511,000 »
32	Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare.	600,000 »
33	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello	61,137,100 »
34	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	178,588,700 »
35	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; manutenzione e rinnovazione delle bardature; paglia da lettiera, ferratura, medicinali ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	91,045,500 »
36	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento di alcuni locali cui non provvedono i corpi, istituti o stabilimenti; compensi per alloggi forniti dai comuni.	26,090,400 »
37	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	1,507,300 »
38	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri e relative spese di trasporto; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali	13,009,600 »
39	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime,	
	<i>Da riportarsi</i>	955,355,600 »

	<i>Riporto</i> . . .	955,355,600 »
	mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria . .	63,949,500 »
40	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e dei laboratori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi aerostieri, servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	14,182,300 »
41	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti degli immobili destinati ad uso militare, dei campi di tiro, della rete stradale militare e di altre opere difensive, delle linee telegrafiche e telefoniche; retribuzione ad ingegneri civili, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari degli immobili militari	36,847,000 »
42	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici	36,263,700 »
43	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra.	1,000,000 »
44	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	27,990,000 »
45	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile. (Spese fisse)	10,466,000 »
46	Spese di giustizia penale militare. (Spesa obbligatoria)	250,000 »
47	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valore militare ad enti che non fanno parte dell'esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni. (Spese fisse)	195,000 »
48	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,060,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,147,559,100 »

	<i>Riporto</i>	1,147,559,100 »
49	Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi e rimborsi a sodalizi, istituti, scuole, società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	1,500,000 »
50	Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti. (Spesa obbligatoria)	2,200,000 »
51	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. (Spesa obbligatoria)	1,300,000 »
52	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
53	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale.	1,485,000 »
54	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.	50,000 »
55	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie	371,000 »
56	Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	20,000 »
		<hr/> 1,154,485,100 »
	<i>Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.</i>	
57	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.	24,136,700 »
58	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	781,000 »
59	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	362,567,600 »
60	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri	24,228,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 411,714,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	411,714,000 »
61	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri -- Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati	15,567,900 »
62	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio	2,843,900 »
63	Carabinieri Reali - Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi - Indennità vestiario ai militari del ruolo specializzato	30,736,700 »
64	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale; rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, indennità di manutenzione biciclette ai carabinieri del ruolo specializzato	35,266,300 »
65	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	2,511,200 »
		498,640,000 »
	<i>Fondo a disposizione.</i>	
66	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'arma dei carabinieri Reali.	25,608,700 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

67	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali	58,706,300 »
68	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923)	50,397,500 »
69	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	200,000 »
		<hr/> 109,303,800 »
	<i>Spese per l'esercito.</i>	
70	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione	147,300,000 »
71	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari	52,700,000 »
		<hr/> 200,000,000 »
	<i>Spese dipendenti dalla guerra.</i>	
72	Spese per truppe e servizi all'estero	2,500,000 »
73	Spese per la cura, assistenza e per assègni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novembre 1920, n. 1800)	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,500,000 »

	<i>Riporto . . .</i>	4,500,000 »
74	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio. esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074)	<i>per memoria</i>
		4,500,000 »
	<i>Spese per costruzioni varie per usi militari.</i>	
75	Contributo dell'uno per cento al pagamento degl'interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746.88
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Accensione di crediti.</i>	
76	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	2,400,000 »
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	14,112,600 »
	Debito vitalizio	120,907,500 »
	Spese per l'esercito	1,154,485,100 »
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	498,640,000 »
	Fondo a disposizione	25,608,700 »
	Totale della categoria I della parte ordinaria	1,813,753,900 »

TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese generali.	109,303,800 »
Spese per l'esercito	200,000,000 »
Spese per la guerra	4,500,000 »
Spese per costruzioni varie per usi militari	27,746.88
Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	313,831,546.88
 <i>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</i>	
Accensione di crediti	2,400,000 »
Totale della categoria III (Movimento di capitali) . . .	2,400,000 »
Totale del titolo II (Parte straordinaria) . . .	316,231,546.88
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	2,129,985,446.88
Categoria IV. — Partite di giro	»
 RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	2,127,585,446.88
Categoria III — Movimento di capitali	2,400,000 »
Totale spese reali . . .	2,129,985,446.88
Categoria IV. — Partite di giro	»
Totale generale . . .	2,129,985,446.88

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 200,000,000 per provvista e allestimento di materiali tecnici, per rifornimento delle dotazioni, spese varie relative alla mobilitazione, nonché per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari.

(Approvato).

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze, a senso dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1925-26, in lire 20,000,000.

(Approvato).

Art. 5.

Per i capitoli indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1925 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una delle prossime sedute.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onor. segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro degli affari esteri per sentire quali informazioni abbia il Governo intorno alle rivelazioni fatte da qualche giornale sulla attività bolscevica di alcuni addetti alla Ambasciata dei Soviety in Roma ed alla missione commerciale russa, indicati con precisione di nomi e indirizzi;

e per chiedere in qual modo si creda di potere difendere il nostro paese contro la criminosa propaganda che, nonostante le smentite ufficiali del Governo dei Soviety, si esercita da agenti moscoviti secondo la direzione della III Internazionale che ha sede in Mosca e procede di pieno accordo con quel Governo.

Garofalo.

Al ministro delle finanze per sapere se non trovi giusto:

a) di escludere come base di accertamento della nuova imposta complementare (in applicazione dal 1925) le denunce e i concordati fatti dai contribuenti per l'imposta patrimoniale che ebbe applicazione dal 1° gennaio del 1920;

b) di introdurre equi temperamenti in favore di coloro che vivono di redditi fissi; specialmente in favore dei possessori di titoli dello Stato, e ciò anche nell'interesse dello Stato medesimo, con riguardo alle future libere conversioni e per impedire l'esodo all'estero dei titoli al portatore;

c) di sopprimere nell'art. 19, capoverso 1°, del decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3062, l'inciso: *quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà.*

Cagnetta, Tommasi, Libertini,
Sanarelli, Mazziotti, Callaini,
Pironti, De Vito, Pellerano,
Podestà, Cirincione, Spirito,
De Novellis, Calisse.

Interrogazioni con risposta scritta.

Ai ministri delle finanze e dell'economia nazionale, per sapere se ritengano che il regolamento sulle borse n. 376 del 9 corrente per l'esecuzione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176, 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375, pubblicato sotto il n. 632 nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 corrente, n. 84, sia stato emanato in conformità degli articoli 15 e 16 n. 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato e dell'articolo 1 n. 7 del Regio decreto 14 novembre 1901, n. 466 sugli oggetti da sottoporsi al Consiglio dei Ministri. I quali articoli dispongono che è richiesto il voto del Consiglio di Stato su tutte le proposte di regolamenti che sono soggette all'approvazione del Consiglio dei ministri, al quale devono essere sottoposti i regolamenti generali di pubblica amministrazione e ogni altro regolamento per la esecuzione delle leggi. Non essendo il regolamento sulle borse munito della formula «udito il parere del Consiglio di Stato», giusta il ricordato art. 15, chiedo agli onorevoli ministri se lo credano legittimo senza che su di esso sia stato provocato il parere del Consiglio di Stato, tenuti specialmente presenti l'art. 10 del decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e l'articolo 66 della legge 20 marzo 1913, n. 272. Chiedo altresì se non ritengano di dover riparare all'inadempimento, per rendere possibile l'applicazione del regolamento, di cui si tratta.

Lusignoli.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se di fronte al fatto che il Ministero ha ravvisato di dover prendere opportuni provvedimenti per agevolare il sorgere di scuole sussidiate nella valle d'Aosta in sostituzione di quelle classificate state abolite, non ritenga doveroso di estendere tali provvidenze alle altre valli subalpine e segnatamente alle valli di Susa e Pinerolo che si trovano in identiche condizioni.

Bouvier.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte all'avvenuta ripartizione dei fondi stanziati per le opere pubbliche e la susseguente assegnazione di lire 180,200,000 all'Italia settentrionale per opere stradali, non ri-

tenga di dovere provvedere d'urgenza alla sistemazione del tratto della strada Susa-Oulx nei territori di Exilles e Salbertrand, quale sistemazione ritenuta indilazionabile su conforme avviso del Genio civile. La provincia di Torino avrebbe già effettuato, avendone già predisposto l'appalto, se per il sopravvenuto Regio decreto 15 novembre 1923, detta strada non fosse divenuta nazionale.

Bouvier.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere:

a) se, nel caso prevedibile d'impossibilità da parte del Ministero di addivenire, a conveniente distanza dall'inizio dell'anno scolastico 1925-26, alla pubblicazione completa delle graduatorie dei vincitori dei concorsi a cattedre di scuole medie di primo grado, banditi con ordinanza ministeriale 22 dicembre 1924, gli insegnanti mutilati ed ex combattenti, che hanno preso parte a questi concorsi e non hanno, conseguentemente, presentato domanda d'ammissione agli attuali concorsi — esami di Stato —, dovranno senza colpa subire il danno gravissimo di perdere persino l'abilitazione all'insegnamento pubblico e privato, e quindi il pane nel senso letterale della parola;

b) se, avendo dati affidamenti di favorevole interessamento, non ritenga di provvedere a che sia bandito l'atteso concorso per titoli e per esami, e senza limitazione di discipline e di posti, a cattedre di scuole medie di secondo grado, riservato a quegli insegnanti mutilati ed ex combattenti, che da anni servono lo Stato sulle cattedre medesime, quali supplenti e incaricati, con classiche ufficiali di lodevole servizio;

c) se ritenga utile alla scuola media ed equa nei confronti degli interessati, reduci e non reduci, la disposizione ora per la prima volta introdotta nel regolamento dei concorsi generali, per cui lo Stato rinuncia ad ogni elemento di giudizio che si trova in suo possesso, circa il servizio governativo prestato nelle stesse scuole, necessariamente a titolo di supplenza (art. 59, regolamento 4 settembre 1924).

Ancona.

Al ministro delle finanze per conoscere se sia esatta, l'interpretazione data all'ordine del

giorno dei senatori Peano, Ancona e Pironti, approvato dal Senato durante l'ultima discussione finanziaria, in forza della quale interpretazione sarebbe vietata ai Comuni nel 1926 di applicare la *imposta sul reddito consumato*, prevista dall'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3063.

In caso affermativo, e tenuto conto che col 1926 verrà a cessare la facoltà transitoriamente concessa ai Comuni — dai quali tutti è stata usata per pareggiare i bilanci 1925 — di applicare la *tassa di famiglia*, il sottoscritto chiede se non ritenga opportuno precisare fin da ora in quale modo potranno i Comuni assicurarsi nel 1926 una entrata pari all'attuale gettito della tassa di famiglia (300 milioni circa), considerando che l'addizionale di 20 centesimi sulla complementare di Stato ad essi accordata con l'articolo 1 del succitato decreto, potrà dare, secondo le migliori previsioni, un gettito non superiore a 60 milioni di lire.

Rossi di Montelera.

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni per cui non venne ancora emanato il Regio decreto comprendente fra le provinciali di Cuneo le strade Bianco, Piedelmonte e Montebello in territorio di Guarenè (Alba) come da richiesta inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dalla Deputazione Provinciale di Cuneo con lettera n. 8950 fin dal 22 ottobre 1923, anteriormente cioè al Regio decreto-legge 25 novembre 1923, mutante i criteri di classificazione delle strade provinciali, che in omaggio al principio della non retroattività della legge non dovrebbe nella fattispecie trovare applicazione.

Rebaudengo.

Al ministro delle finanze per sapere se dopo l'applicazione dell'imposta complementare non ritenga di adottare disposizioni perchè, in ogni caso, invece dell'imposta sul reddito consumato, incerta per i cespiti cui si riferisce, induttiva nel suo accertamento, indefinita per le aliquote, sia applicata a favore dei comuni solo l'addizionale sulla complementare, che potrebbe, occorrendo, essere elevata anche oltre il limite di 20 centesimi, evitando duplici contraddittori

accertamenti, un duplice lavoro negli uffici e possibili arbitrii nella applicazione.

Peano, Schanzer, Imperiali, Ciccotti, Malaspina, Suardi, Bergamini, Podestà, Tommasi, De Blasio, De Marinis.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere perchè si sia interpretato l'art. 15 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, nel senso che i caratisti dell'Unione Messinese, entrati nella detta Unione per coercizione di legge, non possano acquistare un appartamento di un valore superiore alle loro carature, offrendo la differenza tra il valore dell'appartamento richiesto e quello delle carature.

È da considerare che per l'art. 337 del Testo unico 19 agosto 1917, il quale riproduce gli articoli 312, comma 1 e 2 del precedente Testo unico, come anche gli art. 313 e 314, l'art. 3 del Regio decreto 18 aprile 1915, n. 572, il decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, appartenevano all'Unione Messinese gli edifizii danneggiati o distrutti, che non costituivano unità o partite catastali o reddito imponibile superiore a lire 200. Per l'aumento dei prezzi della costruzione delle case, quelle carature non possono essere il prezzo di una casa di nuova costruzione, rispondente alla casa della quale erano proprietari i caratisti: intanto questi, obbligati dalla legge ad entrare nell'Unione Messinese, non poterono in quel tempo costruire la loro casa con i prezzi tanto più modesti di quell'epoca; è quindi umano ed equo che oggi loro si dia una casa rispondente a quella che essi avevano prima del disastro, tanto più che eglino sono pronti sobbarcarsi a pagare la differenza del prezzo. Comunque, l'art. 15 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, non consente la limitata interpretazione che ad esso si dà e che fa un trattamento rigoroso alla categoria dei più modesti proprietari, che trovansi senza abitazione non per propria negligenza, ma per coercizione di legge.

Fulci.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso la risposta

scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Pozzo, Lusignoli, Bouvier, Manna, e Rebaudengo.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e del Regio decreto-legge 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal Protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2323, col quale si dà approvazione ad un emendamento dell'articolo 6 del Patto della Società delle nazioni, adottato nella seconda assemblea di quella Società, nella seduta del 5 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il loro corso, a norma del regolamento.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di giovedì alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 121);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 140).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 154).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto

8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli Uffici scolastici di Trento e Trieste (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, recante disposizioni con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici (N. 108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 (N. 107);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale (N. 103-A);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149, con il quale vengono estese agli istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla legge dell'emigrazione agli allievi missionari (N. 110);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di sottosegretario di Stato (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari da conservarsi per gli usi civici (N. 118);

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, per lo statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921, e del relativo Protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 (N. 113);

Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia ed al raddoppio della via ferrata fra Mentone e Ventimiglia, protocollo firmato a Roma il 23 dicembre 1923 (N. 105).

La seduta è tolta (ore 17).

Risposte scritte ad interrogazioni.

MANNA. — Al ministro delle finanze, per sapere se ritenga valide ed efficaci le cessioni che si vanno stipulando a favore di terzi del contributo assegnato ai danneggiati del terremoto della Marsica per la ricostruzione delle case distrutte; e nell'affermativa se non creda opportuno emanare delle norme che disciplinino dette cessioni evitando possibili frodi e diminuendo le contestazioni.

RISPOSTA. — Le cessioni di contributo consentite a favore di terzi dai privati danneggiati dal terremoto della Marsica, non possono essere ritenute valide ed efficaci nei riguardi dello Stato, perchè il diritto a mutuo o al contributo — che sta in luogo del mutuo — come diritto personale, può riconoscersi esclusivamente ai diretti danneggiati dal terremoto ed ai loro aventi causa a titolo gratuito.

Tali cessioni derivano da atti privati fatti fra le parti dei quali nulla risulta a questo Ministero, mentre il mezzo più comune al quale

ricorrono gli interessati per la ricostruzione delle case distrutte dal terremoto è quello del condominio mediante l'abbinamento delle pratiche, mezzo non contrario alle leggi, e che concorre anzi a risolvere il problema delle ricostruzioni in quelle regioni, attesa l'insufficienza dei diritti a mutuo di cui dispongono i danneggiati.

Per tali considerazioni non si ravvisa l'opportunità di regolare con apposite norme, questioni di interesse privato, in quanto gli inconvenienti che in pratica si possono verificare e che sono certo di gran lunga minori a quelli che si riscontrano nella vendita di diritti a mutuo nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, trovano la loro sanzione e la loro limitazione nelle norma del diritto comune.

Il ministro.

DE STEFANI.

REBAUDENGO. — Al ministro dell'economia nazionale, per sapere, se venendo a cessare col 11 novembre prossimo le disposizioni di cui al R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2023 e continuando a sussistere le ragioni che le determinarono, non creda conveniente l'emanazione di provvedimenti per cui i locatori di Fondi rustici abbiano prorogata la facoltà di aumento sui prezzi d'affitto per i contratti stipulati anteriormente al 30 giugno 1918 fino alla loro scadenza.

RISPOSTA. — Posso assicurare l'onorevole interrogante che la questione della proroga del decreto 10 settembre 1923, n. 2023 relativo ai canoni delle locazioni di Fondi rustici conclusa anteriormente al 30 giugno 1918, ha formato oggetto di studio da parte del mio Ministero: lo sto ora esaminandola e dentro brevissimo tempo mi propongo di sottoporre le mie conclusioni all'esame degli altri Ministeri competenti.

Il ministro.

NAVA.

BOUVIER. — Al ministro della pubblica istruzione, per sapere se di fronte al fatto che il Ministero ha ravvisato di dover prendere opportuni provvedimenti per agevolare il sorgere di scuole sussidiate nella Valle d'Aosta in sostituzione di quelle classificate state abolite

non ritenga doveroso di estendere tali provvidenze alle altre Valli alpine e segnatamente alle Valli di Susa e Pinerolo che si trovano in identiche condizioni.

RISPOSTA. — Le provvidenze attualmente allo studio presso questo Ministero per agevolare il sorgere di scuole sussidiate, in sostituzione di quelle classificate frequentate da uno scarso numero di obbligati, hanno carattere generale e si riferiscono indistintamente a tutte le scuole sussidiate.

Potranno quindi avvantaggiarsene non solo le scuole della Valle d'Aosta, ma anche le scuole delle altre valli alpine.

il ministro

FEDELE.

BOUVIER. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte all'avvenuta ripartizione dei fondi stanziati per le opere pubbliche e la susseguente assegnazione di lire 180,200,000 all'Italia settentrionale per opere stradali, non ritenga di dovere provvedere d'urgenza alla sistemazione del tratto della strada Susa-Oulx nei territori di Exilles e Salbertrand, quale sistemazione ritenuta indilazionabile su conforme avviso del Genio civile, la provincia di Torino avrebbe già effettuato, avendone già predisposto l'appalto, se per il sopravvenuto Regio decreto 15 novembre 1923, detta strada non fosse divenuta nazionale.

RISPOSTA. — All'atto della consegna allo Stato della strada già provinciale Susa-Oulx, passata a far parte della strada di 1ª classe n. 41 del Monginevro, l'Amministrazione Provinciale di Torino informò che a sua cura erano stati compilati i progetti per tre opere straordinarie da eseguire sulla strada stessa e cioè:

1° Deviazione della Cappella di S. Giacomo a m. 39 oltre il Rio Peyron sul confine territoriale tra i comuni di Chiomonte ed Exilles;

2° Deviazione del tratto compreso fra la diramazione per la borgata Champon e quella per la Borgata Deveis in comune di Exilles;

3° Deviazione del tratto compreso fra la diramazione della strada militare di Fienile e l'abitato di Salbertrand.

Non essendo state segnalate altre opere per detta strada, è da ritenere che ad esse o a

qualcuna di esse intenda riferirsi l'onorevole interrogante.

Per quanto riguarda la seconda di dette opere furono già chieste notizie all'Ufficio del Genio Civile di Torino, il quale ha informato che essa è necessaria perchè la strada possa corrispondere alle attuali esigenze del traffico ed al carattere di strada di 1ª classe.

Devo avvertire perciò che dal complesso delle notizie che sono a mia conoscenza, le dette opere sono dirette al miglioramento della strada, ma non hanno carattere di vera urgenza. Le opere stesse non sono poi state comprese in quel ristretto programma di opere straordinarie già compilato da questo ministero, programma che dovrà subire ancora una riduzione per essere state ridotte le disponibilità di fondi destinate alla sua attuazione. Per tali circostanze sono spiacevole di non poter dare all'onorevole interrogante una risposta favorevole.

Il Ministro

GIURIATI

LUSIGNOLI. — Agli onorevoli ministri delle finanze e dell'Economia Nazionale, per sapere se ritengano che il regolamento sulle Borse n. 376 del 9 corrente, per l'esecuzione dei regi decreti legge 26 febbraio 1925 n. 176, 7 marzo 1925 n. 222 e 9 aprile 1925 n. 375, pubblicato sotto il n. 632 della « Gazzetta Ufficiale » del 10 corrente n. 84, sia stato emanato in conformità degli art. 15 e 16 n. 1 del Testo unico 26 giugno 1924 n. 1054 sul Consiglio di Stato e dell'art. 1 n. 7 del Regio decreto 14 novembre 1901 n. 466 sugli oggetti da sottoporsi al Consiglio dei ministri. I quali articoli dispongono che è richiesto il voto del Consiglio di Stato su tutte le proposte di regolamenti che sono soggette all'approvazione del Consiglio dei ministri, al quale devono essere sottoposti i regolamenti generali di pubblica amministrazione e ogni altro regolamento per la esecuzione delle leggi. Non essendo il regolamento sulle Borse munito della formula « udito il parere del Consiglio di Stato » giusta il ricordato articolo 15, chiedo agli onorevoli ministri se lo credano legittimo, senza che su di esso sia stato provocato il parere del Consiglio di Stato, tenuti specialmente presenti l'art. 10 del Decreto legge 7 marzo 1925 n. 222 e l'ar-

articolo 66 della legge 20 marzo 1913 n. 272. Chiedo altresì se non ritengano di dover riparare all'inadempimento per rendere possibile l'applicazione del regolamento di cui si tratta.

RISPOSTA. — a) La materia delle Borse è stata regolata di recente con tre provvedimenti legislativi: i Regi decreti legge 26 febbraio 1925 n. 176; 7 marzo 1925 n. 222 e 9 aprile 1925 n. 365.

Con l'articolo 10 del secondo decreto legge, si è demandata al Governo la facoltà di emanare non solo le norme di esecuzione del decreto medesimo, ma anche un unico regolamento delle leggi sulle Borse, senza prescrivere l'obbligo del preventivo parere del Consiglio di Stato.

b) Nell'articolo 10 del decreto legge predetto si contiene anche una delegazione al Governo di poteri legislativi nella esplicazione della quale è pacifico che non sia obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

c) Il principio generale del nostro diritto pubblico che la necessità suprema, determinata dall'urgenza, autorizza il governo a prescindere nella emanazione di norme giuridiche, dalla osservanza delle forme prescritte nei casi normali, in base a cui la consuetudine costituzionale italiana legittima l'uso dei decreti legge, deve *a fortiori* applicarsi nella materia regolamentare, quando, per l'urgenza del provvedere non vi sia possibilità di sentire il parere del Consiglio di Stato. Ciò che è accaduto nella specie, essendosi il regolamento in questione dovuto emanare il giorno stesso della emanazione dell'ultimo decreto legge regolante la materia cioè il 9 aprile 1925.

Pertanto, il regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925 n. 376, e regolarmente registrato alla Corte dei Conti, a cui spetta, come è noto, anche il sindacato di legalità, è da ritenersi pienamente legittimo.

Il Ministro

A. DE STEFANI

POZZO. — Al ministro delle finanze sulle ragioni per le quali mentre l'art. 5 del Regio decreto 10 agosto 1923, N. 1784, venne attribuito a tutti i contribuenti alla imposta sul patrimonio che in qualunque tempo procedano

al riscatto totale, il diritto di pagare il prezzo di riscatto in rate bimestrali, invece con l'articolo 2 del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1577, concernente solo i contribuenti possessori di patrimoni prevalentemente immobiliari, non viene loro conferito il diritto, ma solo può essere loro accordata dall'Amministrazione, con poteri discrezionali ed insindacabili, la facoltà di pagare il prezzo di riscatto in 24 rate bimestrali ed alla condizione che procedano al riscatto totale dell'imposta entro il 31 dicembre 1925.

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante chiede il motivo della diversità di portata fra l'articolo 5 del Regio decreto 10 agosto 1923, numero 1784, e l'art. 2 del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1577, riguardanti entrambi le condizioni di pagamento dell'imposta del patrimonio.

L'articolo 5 succitato accorda a tutti i contribuenti, che, in qualunque tempo riscattino il diritto di pagare il prezzo di riscatto e gli eventuali arretrati (non ancora iscritti a ruolo) in dodici rate bimestrali; mentre l'articolo 2 in questione attribuisce alla finanza la facoltà di accordare, di volta in volta, una rateazione anche maggiore (fino ad un massimo di ventiquattro rate bimestrali) quando il riscatto avvenga prima del 31 dicembre 1925 e purché si tratti di contribuenti possessori di un patrimonio prevalentemente immobiliare.

Il motivo della limitazione di tempo (riscatto eseguito entro il 31 dicembre 1925) è forse il più chiaro; la finanza ha interesse di accelerare i riscatti e quindi offre un trattamento migliore a chi si affretta a riscattare.

La limitazione relativa alla qualità del patrimonio, cui l'imposta si riferisce, è di carattere affatto pratica: il pagamento annuale dell'imposta straordinaria per i contribuenti possessori di patrimonio non prevalentemente immobiliare, si esaurisce con l'anno 1929. Le annualità da riscattare, allorché venne promulgato il Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1577, potevano al massimo essere cinque, e non sarebbe stato opportuno, quindi accordare, per il pagamento del prezzo di riscatto, un periodo più lungo dei due anni di cui all'articolo 5 del Regio decreto 1784.

Le annualità da riscattare, invece erano

quindici pei patrimoni tenuti al pagamento di imposta ventennale e per questi può in molti casi riscontrarsi l'opportunità di una rateazione maggiore.

Si aggiunge che i patrimoni prevalentemente immobiliari sono di solito i più vistosi e per i quali, indipendentemente da qualsiasi colpa del contribuente, assai ingenti risultano gli arretrati d'imposta, dovuti a titolo di conguaglio fra il valore provvisoriamente accertato su base empirica catastale ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva e quello definitivamente accertato in seguito alla estimazione effettiva. Era quindi naturale che la finanza si preoccupasse di rendere più agevole il pagamento di tali arretrati, quando esso sarebbe stato più gravoso.

L'onorevole interrogante chiede, inoltre, il motivo pel quale della rateazione in 24 bimestralità non si è fatta una regola generale, ma sibbene una facoltà affidata alla discrezione dei rappresentanti della finanza.

La ragione va appunto ricercata nell'insieme delle giustificazioni già date del provvedimento, che è necessario adottare volta per volta, all'importanza del patrimonio, alle garanzie di solvibilità che il contribuente offre (nel caso di riscatto d'ufficio l'intendente ha per contro, la facoltà di ordinare il versamento in una unica rata), al desiderio di colui che riscatta ecc.

Le modalità del pagamento, del resto, vengono fissate nel concordato di riscatto, fra contribuente ed esattore delle imposte, e questa base quasi contrattuale elimina quindi in pratica il pericolo dell'arbitrio inconsiderato.

Disposizioni assai eque e liberali sono state, anzi, impartite anche di recente dal Ministero, ed i riscatti procedono ovunque abbastanza numerosi e senza sollevare querimonie.

Il ministro

A. DE STEFANI.

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 6 maggio 1925

ALLE ORE 15.

- a) Per l'ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Garofalo;
- b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Costituzione dei Consigli provinciali e delle Giunte provinciali amministrative (N. 144);

Disposizioni intese a disciplinare la montatura taurina (N. 145);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 146);

Per la revisione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2769, relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia di Imperia (N. 147);

Conversione in legge del Regio decreto 23 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio Commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova (N. 148);

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina eliminati entro il 30 giugno 1922 con alcune varianti ed aggiunte (N. 149);

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al Testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (N. 150);

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi selezionati (N. 151);

Conversione in legge: del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella Regia marina e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, numero 1909, relativo a richiamo in servizio col grado di Generale d'esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna (N. 158);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di

guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti del Ministero stesso (N. 159);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio (N. 160);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1605, relativo a disposizioni per la ricostruzione e riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico, distrutti o danneggiati dai terremoti (N. 161);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova (N. 162);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1350, che modifica il periodo di svolgimento della lotteria nazionale che il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'Ospedale marino ed Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 163);

Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (Prima cinta) (N. 164);

Approvazione del testo di Convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (N. 165);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 851, portante modificazioni

dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 852, riguardante provvedimenti a favore dell'industria vinicola (Numero 167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373, che abolisce l'imposta generale sul consumo del vino e del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372, che porta modificazioni alla tassa di consumo sul caffè e alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri (N. 168);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (N. 169);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolanze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta (N. 170);

Regolarizzazione dell'indennità parlamentare (N. 171);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 da salariati degli Enti locali, e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti stessi (N. 172).

Licenziato per la stampa il 13 maggio 1925 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche